

N. R.G. 56418/2020




**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE  
CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Elisabetta Ferrari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 aprile 2022, ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.**

nel ricorso iscritto al n. 56418 del ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

**TRA**



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Zucchetta, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrenti -

E

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

\*\*\*

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti di [REDACTED]

[REDACTED], emigrato in Brasile, dove era deceduto, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, e senza mai essersi

naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 61 fascicolo ricorrenti), il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, sino agli odierni ricorrenti.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio contestando la domanda dei ricorrenti e chiedendone il rigetto, sia per l'intervenuto decreto di c.d. "Grande naturalizzazione brasiliana" del 1889, secondo il quale devono considerarsi cittadini brasiliani coloro che si trovavano sul suolo brasiliano nell'anno 1889, senza aver manifestato entro il termine previsto la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, sia in quanto doveva considerarsi cittadino brasiliano, iure soli, chiunque fosse nato in Brasile prima del 1912, data dell'entrata in vigore della l. 555/1912, a prescindere dalla avvenuta naturalizzazione brasiliana dell'avo.

\*\*\*

Contrariamente a quanto sostenuto da una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma, la tesi del Ministero resistente non può ritenersi fondata.

Dall'esame dei documenti e delle questioni sollevate, si deve osservare che con la c.d. grande naturalizzazione del 1889, il governo provvisorio della Repubblica brasiliana decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva espressa dichiarazione in senso contrario, da rendersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Detta norma deve essere posta in correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865, vigente all'epoca, e ciò in quanto, secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

L'art.11 del Codice civile del 1865, al secondo comma, prevedeva che la cittadinanza si perdesse "da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero".

Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che ciò sia avvenuto spontaneamente, o se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Ed infatti, lo stato di cittadino è un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile, che può perdersi solo per rinuncia.

Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza, non può discendere l'automatica perdita della stessa.

Al contrario, perché possa aversi una interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, è necessario che vi sia una espressa manifestazione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera, o alla rinuncia della cittadinanza italiana.

La questione era stata affrontata e risolta, già all'epoca, con una chiara motivazione: "il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinuncia alla nazionalità di origine, "ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova"

Né contraddice a cotesta teoria la possibilità di aversi nel medesimo tempo una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per

le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte" (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit.).

Successivamente, in linea di continuità con il Codice civile del 1865, l'art.8 della L.555/1912 aveva ulteriormente posto in evidenza come, l'acquisto o la perdita della cittadinanza fossero conseguenza diretta ed imprescindibile di un atto consapevole e volontario dell'interessato.

In relazione all'ulteriore eccezione del Ministero, relativa alle differenze fra le norme del codice civile del 1865 e la normativa introdotta con legge n. 555 del 1912, si osserva che l'art. 4 del codice civile del 1865 recitava "E' cittadino il figlio di padre cittadino", prevedendo, in accordo con la legislazione preunitaria e con la successiva disciplina introdotta nel 1912, che la cittadinanza italiana venisse trasmessa *iure sanguinis* in linea paterna, essendo solo residuali le ipotesi di acquisto in linea materna o *iure loci*, disciplinate dai successivi artt. 5 e 7 (figlio nato nel Regno da padre che aveva perduto la cittadinanza italiana, figlio di padre o genitori ignoti).

Con riferimento a tale normativa, si deve ritenere pacifico che il figlio dell'avo italiano abbia acquistato, con la nascita, anche la cittadinanza brasiliana, in virtù della legislazione vigente nel Paese di residenza, che prevedeva l'acquisto della cittadinanza *iure loci*.

Tuttavia, diversamente da quanto dedotto dal Ministero, l'attribuzione della cittadinanza straniera *iure loci* non comportava la perdita della cittadinanza italiana acquisita *iure sanguinis*.

Sul punto va anche osservato che l'interpretazione delle norme del codice civile del 1865 proposta dalla parte resistente contraddice la finalità del legislatore dell'epoca, sopra evidenziata, di mantenere

l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare, giacché avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo *ius loci*, vale a dire la quasi totalità dei Paesi del continente americano, sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori. Ciò, tra l'altro, in contrasto con la politica del governo italiano tesa a mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione, tanto che il provvedimento di Grande Naturalizzazione, suscitò all'epoca, una vivace reazione da parte delle autorità italiane, culminata in una nota di protesta, rivolta al governo brasiliano, redatta e sottoscritta anche da altri governi.

Si deve, altresì, rilevare che è prodotto dalla ricorrente il certificato negativo di naturalizzazione (cfr. doc. 61 fascicolo ricorrenti), che pur avendo efficacia meramente dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. Pertanto, in virtù del cd. principio di non contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale ulteriore prova della mancata perdita della cittadinanza.

Parte resistente si limita ad una generica contestazione del documento, ipotizzando la prassi di una frequente falsificazione dei certificati negativi di naturalizzazione rilasciati dai Consolati incaricati, senza fornire alcuna prova sul punto e senza formulare concrete e sostanziali eccezioni.

Risulta, pertanto, dalla documentazione in atti, tradotta legalizzata ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 61 fascicolo ricorrenti) e, di conseguenza, non aveva

mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" al figlio e ai discendenti, fino agli odierni ricorrenti.

A questo riguardo si deve osservare che, nel caso di specie, a fronte del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, prodotto dai ricorrenti (cfr. doc. 61 fascicolo ricorrenti), non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del figlio, prova che avrebbe dovuto fornire l'amministrazione resistente (sul punto cfr. Cass. Sez Un. n. 4466 del 25/02/2009 "... Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. ...") e Cass. I sez. ordinanza n. 3175 del 11/02/2010).

Dalla documentazione in atti si deve rilevare che Giordani Enrico Cesare Maria non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" al figlio, che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che

prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato, sin dal 29.09.2020, al Consolato generale d'Italia a Belo Horizonte, la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano (cfr. doc. 45 fascicolo ricorrenti), senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro (cfr. doc. fascicolo ricorrenti).

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, che devono essere dichiarati cittadini italiani e deve essere

disposta l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, considerata la novità e la complessità della questione trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, 28 aprile 2022

IL GIUDICE

*Elisabetta Ferrari*